



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di stato

DIREZIONE GENERALE

Roma, 12 agosto 2003

**Ai Sigg. Direttori degli Ispettorati
Compartimentali dei Monopoli di
Stato**

LORO SEDI

**Ai Depositi reperti di
contrabbando**

LORO SEDI

Alla Direzione Centrale A.S.I.A.

S E D E

e, p.c.

**Comando generale della Guardia di
Finanza**

3° Reparto Operazioni

Ufficio Fiscalità – 3[^] sez.

viale XXI Aprile, 51

00162 ROMA

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica

Sicurezza

via A. Depretis

00184 ROMA

Dir. Centr. COA Div.. UDC
Prot. N. 2003/35067 Allegati 3
Risposta al foglio del
.....
N.....

Oggetto: Istruzioni di servizio relative all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.110, comma 9 del T.U.L.P.S., come sostituito dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n.289, per violazioni al regime sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

L'art.110, comma 9, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni, ha previsto un regime sanzionatorio per coloro che procedono alla distribuzione od installazione o comunque consentono l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero in circoli ed associazioni di qualunque specie, di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto

dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Si rende, pertanto, necessario fornire le prime istruzioni circa le procedure che gli Ispettorati compartimentali dovranno adottare nella loro qualità di uffici con competenze sanzionatorie, giusta quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della legge 24 dicembre 1981, n. 689

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, gli Ispettorati, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di apparecchi sprovvisti del prescritto nulla osta, applicheranno la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al predetto art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S, il cui ammontare potrà variare da € 1000 a € 5000.

All'interno di tale intervallo la sanzione sarà irrogata in base ai criteri già individuati con decreto del 21 Maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27.05.2003, di cui si allega copia (Allegato 1).

In linea generale, si rappresenta che l'art. 16 della predetta legge n.689/1981 prevede, per i trasgressori, la possibilità della liberazione in via immediata dall'obbligazione pecuniaria originata dalla contestazione, attraverso il pagamento in misura ridotta.

Tale ammontare, corrispondente alla terza parte del massimo della sanzione, o se più favorevole al doppio del minimo edittale (nel caso di specie pari ad Euro 1666,67), oltre alle spese del procedimento qualora esistenti, deve essere pagato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione, ove contestuale all'accertamento dell'infrazione, ovvero dalla data di notificazione dello stesso verbale di contestazione. Il versamento in questione deve essere effettuato mediante delega unificata di pagamento, mod. "F24" con l'indicazione del codice tributo **2353**.

L'organo che ha compiuto l'atto d'accertamento trasmetterà il rapporto sulla violazione riscontrata all'autorità competente, per l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa (ossia i diversi Ispettorati territorialmente competenti - avuto riguardo al luogo in cui è stata commessa la violazione), che provvederà ad emettere l'ordinanza ingiunzione qualora il contravventore non abbia provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, per la mancanza del nulla osta.

Nel caso in cui dal referto dell'organo che ha proceduto all'accertamento, emerga che la contestazione sia stata elevata esclusivamente a carico del titolare dell'esercizio o del gestore dell'apparecchio, i sig.ri Direttori assumeranno le iniziative del caso per la contestazione della violazione al soggetto non verbalizzato. Analogo comportamento sarà tenuto, altresì, nel caso in cui fosse riscontrata anche l'assenza del nulla osta previsto per il produttore/importatore (nulla osta di distribuzione).

L'art.19 della più volte citata legge 689/1981 riconosce il diritto del trasgressore, qualora vi sia stato anche il sequestro della cosa pertinente alla consumazione dell'infrazione, di presentare nell'immediatezza della misura cautelare, opposizione all'amministrazione destinataria del rapporto disposto dall'organo accertatore; pertanto, ove pervenga tale atto di opposizione all'Ispettorato, quest'ultimo è tenuto a pronunciarsi entro 10 giorni, in difetto l'opposizione deve intendersi accolta, configurandosi un'ipotesi di silenzio assenso.

Si raccomanda il rispetto del termine suindicato in quanto, altrimenti, verrà a verificarsi automaticamente la decadenza del sequestro e la conseguente reintegrazione per l'interessato nelle relative facoltà di utilizzazione del bene, ancorché sprovvisto di nulla osta.

Sempre sulla tematica in argomento, si rappresenta che con riguardo al sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa (art 13, comma 2), né l'atto che dispone il sequestro né il provvedimento che rigetta l'opposizione in sede amministrativa contro il sequestro stesso sono impugnabili in sede giudiziaria autonomamente, ma l'accertamento sulla legittimità della misura cautelare può essere richiesto dall'interessato soltanto nel ricorso giurisdizionale previsto dall'art. 22-bis, sempre della legge 689/1981, contro il successivo provvedimento che dispone la confisca.

Il trasgressore, pertanto, potrà proporre opposizione mediante ricorso davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione a norma dell'articolo 22-bis e precisamente al tribunale ordinario, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento con cui è disposta la confisca.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Si richiama l'attenzione dei sig.ri Direttori sui termini di cui all'art. 19, comma 3, della citata legge 689/1981, relativi all'efficacia del sequestro,

fissati in due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro, sempre che non sia stata emessa ordinanza ingiunzione ovvero disposta la confisca.

Per completezza di trattazione si rappresenta che nei casi di specie rimangono ferme altre eventuali sanzioni accessorie, diverse dalla confisca, di competenza di altre pubbliche autorità, previste dalle leggi vigenti e tra loro accomunate dalla circostanza di presentarsi come privazione o sospensione di facoltà e di diritti derivanti da provvedimenti delle predette autorità.

Tra tali sanzioni, in particolare, si rammentano la sospensione da uno a sei mesi e la revoca, in caso di reiterazione, del relativo titolo autorizzatorio, disposta dal sindaco con ordinanza motivata. Inoltre, il comma 11 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. riconosce al Questore la facoltà di disporre la sospensione immediata della relativa licenza di pubblica sicurezza per un periodo non superiore a tre mesi.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. su quanto previsto all'art.14 bis del DPR 26 ottobre 1972, n.640, come sostituito dall'art. 22 della legge n. 289/2002, in merito al "ritiro del titolo", ossia la revoca delle concessioni eventualmente rilasciate da codesti Ispettorati nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto agli obblighi di denuncia fiscale per la regolarizzazione degli apparecchi e congegni installati alla data del 1° gennaio 2003.

Per quanto riguarda la tematica della confisca amministrativa prevista dalla norma in oggetto, si sottolinea che l'adozione del relativo provvedimento è sempre dovuta nella fattispecie di cui al citato art.14-bis del D.P.R. 640/1972 e cioè ove alla data del 21 marzo 2003 non sia intervenuto neanche uno degli adempimenti previsti dalla legge.

Saranno, successivamente, fornite indicazioni sui comportamenti da tenere nel caso in cui dei predetti adempimenti, uno sia stato effettuato nei termini e l'altro, invece, sia intervenuto tardivamente.

L'art.110 comma 9 del TULPS attribuisce, invece, agli Ispettorati **la possibilità** di procedere alla confisca degli apparecchi distribuiti, installati o, comunque, utilizzati a far data dal 1° gennaio 2003, privi di nulla osta.

Al riguardo le fattispecie che potranno presentarsi sono:

- a) assenza sia del nulla osta del produttore/importatore (“*nulla di distribuzione*”), sia del nulla osta del gestore (“*nulla osta per la messa in esercizio*”);
- b) presenza del nulla osta del produttore/importatore e mancata richiesta del nulla osta da parte del gestore;
- c) presenza del nulla osta del produttore/importatore ed assenza del nulla osta del gestore, peraltro richiesto;

I sig.ri Direttori, pertanto, nell’ambito della propria competenza sanzionatoria in materia, terranno conto, ai fini dell’applicazione dell’istituto della confisca, della diversa gravità delle fattispecie indicate, risultante dalla precedente elencazione.

Si allegano, a titolo esemplificativo, due provvedimenti di “*ordinanza ingiunzione*” (riferiti alle principali fattispecie che potranno verificarsi) per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché dell’eventuale provvedimento di confisca degli apparecchi. A tale proposito viene, peraltro, indicato il codice tributo **2353** da utilizzare per il pagamento tramite delega unificata “mod. F24” (Allegati 2 e 3).

Si richiama l’attenzione dei sig.ri Direttori sulla necessità che il provvedimento in parola venga adeguatamente motivato.

A tale riguardo, nella motivazione dovrà farsi riferimento ai criteri di determinazione della sanzione stabiliti dall’art. 3 della legge n. 689/1981, tenuto conto del fatto che il numero e la tipologia degli apparecchi da intrattenimento sprovvisti di nulla osta rappresentano l’indice di gravità dell’illecito. Tale primo discrimine è stato posto a base del richiamato decreto 21 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003.

Nell’esercizio della propria facoltà discrezionale i sig.ri Direttori valuteranno anche la sussistenza di particolari circostanze di fatto, così come dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) nell’attività del trasgressore.

Sotto tale profilo un’attenzione particolare dovrà essere posta nell’esame delle eventuali memorie prodotte dal soggetto autore della violazione, al fine di verificare l’assenza della volontarietà nella condotta dello stesso, ovvero la presenza di una delle cause d’esclusione della responsabilità.

Le spese di notifica del suindicato provvedimento e di “concentramento” degli apparecchi confiscati saranno anticipate dagli Ispettorati sul **cap. 173** del bilancio dell'Amministrazione e quindi recuperate a carico del contravventore con ingiunzione di pagamento da emettersi alla scadenza dei termini d'opposizione, ovvero in caso di rigetto della stessa.

Il versamento relativo alle spese suindicate sarà effettuato, dal contravventore, mediante versamento sul c.c.p. n° **16854028** intestato a Ministero Finanze, Monopoli di Stato, Div. contabilità industriale e statistica - con l'indicazione della seguente causale. “Ispettorato di, spese di notifica e gestione - apparecchi da divertimento ed intrattenimento”.

La ricevuta del bollettino di c.c.p. attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire al competente Ispettorato.

In caso d'inadempimento il sig. Ispettore procederà nei modi di rito all'iscrizione a ruolo per l'importo dovuto (**codice riscossione 1M85**).

Particolare rilievo, nella materia in argomento, assume, poi, l'individuazione dell'organo innanzi al quale ricorrere avverso i provvedimenti sanzionatori di cui trattasi.

In particolare, a norma degli artt. 22 e 22-bis, sempre della predetta legge 689/1981, (interpretati anche alla luce dell'art. 7 del c.p.c., così come sostituito dalla legge 21 novembre 1991 n. 374) mentre nel caso di provvedimento che irroghi esclusivamente la sanzione pecuniaria l'eventuale ricorso dovrà essere presentato al giudice di pace; qualora, invece, sia irrogata la sanzione pecuniaria e, contestualmente, disposta la confisca, la competenza è incardinata nel Tribunale ordinario.

Va da sè che, ove l'assenza di nulla osta si accompagni al mancato pagamento dell'imposta dovuta, i sig.ri Direttori avvieranno anche un separato procedimento sanzionatorio, con accertamento del tributo dovuto (ISI) e applicazione delle sanzioni ed interessi, i cui aspetti procedurali formeranno oggetto di separata trattazione.

Per quanto riguarda, poi, la custodia degli apparecchi confiscati, i sig.ri Ispettori concentreranno i suddetti apparecchi presso il più vicino Deposito reperti dell'Amministrazione sentito, di volta in volta, il Deposito principale di Trieste.

Nell'attesa, tuttavia, di verificare la consistenza del fenomeno, le SS.LL. valuteranno, altresì, la possibilità di utilizzare a tal fine, strutture immobiliari di proprietà dell'Amministrazione presenti nel



Compartimento, dandone preventiva comunicazione alla scrivente, per il necessario assenso.

Si tornerà in argomento sulla destinazione finale degli apparecchi confiscati, in relazione all'entità numerica dei provvedimenti ablatori.

IL DIRETTORE
F.to Antonio Tagliaferri